Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 dicembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero dell'industria e del commercio, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 22 novembre 1952) Pag. 4452

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 6 DICEMBRE 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1823.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Benvenuti Michele fu Antonio, in comune di Chioggia (Venezia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1824.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Budini Alma fu Agatocle, vedova Gulinelli, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1952, n. 1825.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Casazza Oscar fu Giuseppe, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1826.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Casazza Oscar fu Giuseppe, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1827.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1828.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Corelli Grappadelli Antonio fu Enrico, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1829.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Dolfin Giuseppe fu Giulio Cesare, in comune di Copparo (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1830.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Forti Domenico fu Augusto, in comune di Ostellato (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1831.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Guidi di Bagno Uberto fu Massimiliano, in comune di Ostellato (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1832.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Lampertico Fedele fu Luigi, in comune di Ariano Polesine (Rovigo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1833.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà Maffei-Alberti Tommaso di Bernardino, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1834.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Meloncelli Giovanni fu Clinio, in comune di Portomaggiore (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1835.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Micheli Giuliano fu Egidio, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1836.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Molfino Ettore fu Federico, in comune di Argenta (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1837.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Rozzi Cesare fu Angelo, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1838.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare « Ducale », con sede in Torino, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1839.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara, in comune di Codigoro (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1840.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima rurale « Fronte », con sede in Ferrara, in comune di Mesola (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1841.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per Azioni Bonificatrice Agricola (S.A.B.A.), con sede in Bologna, in comune di Lagosanto (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1842.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Mesola (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1843.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Tedeschi Max-Cesare fu Riccardo, in comune Copparo (Ferrara).

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 6 DICEMBRE 1952:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ottavo elenco degli autoveicoli e loro parti assegnati in uso dal Ministero dei trasporti i cui dati di identificazione vengono pubblicati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

(4938)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1952, n. 1820.

Variazioni all'elenco delle Amministrazioni e degli Enti presso i quali è data facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di collocare fuori ruolo proprio personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 497, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 998;

Visto il decreto Presidenziale 11 febbraio 1948, numero 209;

Visto il decreto Presidenziale 19 dicembre 1949, numero 992;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle Amministrazioni e degli Enti presso cui possono essere collocati fuori ruoli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1948, n. 209, e 19 dicembre 1949, n. 992, è da aggiungere la « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1952

EINAUDI

MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 38. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. 1821.

Autorizzazione al Nobile Collegio Caccia di Novara ad acquistare un fabbricato.

N. 1821. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1952, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Nobile Collegio Caccia di Novara viene autorizzato ad acquistare il fabbricato sito in Novara, via Cattaneo n. 9, di proprietà del sig. Marmo Zucca Silvestro fu Ignazio, al prezzo pattuito di L. 25.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 122. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. 1822.

Estinzione della fondazione « Pugi » e devoluzione dei relativi beni alla fondazione « Maggiore Francesco Baracca, medaglia d'oro ».

N. 1822. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata estinta la fondazione « Pugi », sono devoluti i residui relativi beni alla fondazione « Maggiore Francesco Baracca, medaglia d'oro » e viene autorizzata quest'ultima fondazione ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 83. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Marciana, situato nell'Isola d'Elba.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 marzo 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Marciana, situato nell'Isola d'Elba,

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Marciana, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il territorio predetto oltre a costituire, nel suo complesso, un quadro naturale offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Marciana indicato nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Livorno per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai Monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Marciana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracita.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Livorno

Deliberazione n. 9 del giorno 15 marzo 1952

OGGETTO: Territorio del comune di Marciana (Isola d'Elba) Inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno.

Su conforme proposta del sig. presidente;

LA COMMISSIONE

Visto che l'intero territorio del comune di Marciana (Isola d'Elba) offre aspetti di particolare bellezza naturale;

Visto che detto territorio, nel suo complesso, può essere considerato come un quadro naturale;

Considerato che la zona citata offre punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza;

Visto l'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

A voti unanimi resi secondo le norme di legge;

Delibera:

1. Di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno, per i motivi di cui in narrativa, l'intero territorio del comune di Marciana (Isola d'Elba).

2. Di inviare la presente deliberazione alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, per l'ulteriore perfezionamento formale della pratica.

(*Omissis*).

(5915)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1952.
Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1951, n. 743, col quale viene eretto in ente morale l'Ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento, con sede in Pisa;

Visto l'art. 10 dello statuto dell'Ente, in virtù del quale spetta al Ministro per l'industria e per il commercio di nominare il Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed amministrazioni previste dall'articolo succitato dello statuto;

Considerata l'opportunità di dare all'Ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento gli organi amministrativi necessari;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Mostra mercato nazionale del mobilio e dell'arredamento è composto come segue:

Bracci-Torsi dott. Harry, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa;

Morgante dott. Pasquale, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

Fascetti dott. Luigi Donato, Vallini comm. Carlo e Nuti avv. Marco, designati dall'assemblea dei soci dell'Ente Mostra mercato del mobilio e dell'arredamento;

Poggianti Ugo e Pratelli Oscar, industriali del legno;

Dini Enrico e Giacomelli Spartaco, artigiani del legno;

Tonelli Osco e Cinghiali Primo, lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane del legno;

Battistini Ermes, artigiano dell'alabastro;

Massantini Nilo, artigiano della ceramica;

Vacchelli comm. Carlo e Nicolay dott. Mario, rappresentanti dei commercianti designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Maccarone dott. Antonio, rappresentante dell'amministrazione provinciale di Pisa;

Bechini prof. Alberto, rappresentante dei comuni soci dell'Ente;

Roccanti dott. Giorgio, rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Roma, addì 25 novembre 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(5913)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1952.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Anconitana Muratori e Affini « C.A.M.A. », con sede in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa Anconitana Muratori e Affini « C.A.M.A. », con sede in Ancona, dalle quali risulta che l'ente predetto trovasi con l'attrezzatura in parte venduta e in parte pignorata e con un deficit di circa ventinove milioni di lire;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1755;

Vista la nota 8 novembre 1952, n. 35495, del Prefetto di Ancona;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, risultando le sue attività insufficienti per il pagamento dei debiti sociali;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa Anconitana Muratori ed Affini « C.A.M.A. », con sede in Ancona, costituita con atto 15 ottobre 1944 del notaio Roberto Franci, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Carlo Gavandan è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(5936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare locali siti in Soccavo (Napoli).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 27 ottobre 1952, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare i locali adibiti a Casa della Madre e del Bambino siti in Soccavo (Napoli), via Canonico Scherillo nn. 12-14.

(5875)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Proto Protti fu Benedetto, nato a Belluno il 16 aprile 1912 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Padova nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(5940)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una striscia di terreno da stralciarsi dalla fossa di Bianzè sita nel comune di Bianzè (Vercelli).

Con decreto Ministeriale 14 novembre 1952, n. 102017, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una striscia di terreno da stralciarsi dalla pertinenza idraulica della fossa di Bianzè, della superficie di circa mq 1000, indicata nell'estratto catastale in data 7 ottobre 1952 in scala 1:1000 dell'Amministrazione generale dei Canali Cavour, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5939)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ventinovesimo elenco degli autoveicoli iscritti ai soli fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Cristianini Nicandro, Verona; marca e tipo: Lancia Aprilia; telaio n. 438-20164; motore n. 99-16172;

Dolso Valerio, Fagagna (Udine); marca e tipo: Lancia Augusta, telaio n. 31-12716, motore n. 14330;

Neri Carlo, Certaldo (Firenze); marca e tipo: Autocarro Ceirano (47); telaio n. 419; motore n. 10-1830;

Dentis Anna e Luigi, Torino; marca e tipo: Autocarro Morini (500); telaio n. 42-S-274; motore n. 42-S-274.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva — ai fini amministrativi — gravante sui medesimi.

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 19 maggio 1952, n. 140 del 19 giugno 1952, n. 170 del 24 luglio 1952 e n. 220 del 22 settembre 1952.

(5895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 261

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	641,50
» Firenze	624,90	640 —
» Genova	624,94	642,75
» Milano	624,91	644,50
» Napoli	624,90	643 —
» Palermo	624,92	642,35
» Roma	624,89	643 —
» Torino	624,95	639 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	641,50

Media dei titoli del 5 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,35
Id. 3,50 % 1902	67,10
Id. 3 % lordo	78 —
Id. 5 % 1935	98,75
Redimibile 3,50 % 1934	78,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,375
Id. 5 % 1936	93 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,75

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . . . » 643,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

Nel bollettino n. 259 del 3 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 4 dicembre 1952, nella contrattazione cambi, la quotazione media del dollaro U.S.A. deve intendersi Lit. 624,94 anzichè Lit. 624,90.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Ricostruzione edilizia », con sede in Cave

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 novembre 1952, il comm. Livio Ballanti è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Ricostruzione edilizia », con sede in Cave (Roma), in sostituzione del dott. Gaetano Rella, dimissionario.

(5893)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a trenta posti di vice ragioniere in prova (gruppo B) nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra.

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento dei minorati di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vsto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1952, n. 34534/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei trenta posti tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autentica) di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure il diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 del regio decreto-legge 15 maggio 1924, n 749) oppure il diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I candidati che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati, di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro, che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro, che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati o invalidi di guerra.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi famiglia numerosa;

IV) a quarantacinque nei riguardi del personale U.N.S.E.A.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti:

1) di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) delle vedove di caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione, ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 843.

I benefici di cui sopra assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

2. *Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24.* Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4 Certificato generale, su carta da bollo da L. 85, del casellario giudiziario.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi da sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

In caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati, invalidi di guerra o invalidi per servizio, produrranno il certificato della autorità sanitaria, di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950. n. 375.

7. Copia su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve risultare rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione e, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata. Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine, di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;
4) diritto civile libro 1° del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere; delle prove; della prescrizione;
5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;
6) nozioni di diritto del lavoro;
7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
8) nozioni di statistica: (statistica teorica; generalità, i dati statistici; i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografica; statistiche economiche);
9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
10) legislazione speciale amministrativa;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dare prova di sapere tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Per aver titolo ad uno dei tre posti riservati, di cui all'art. 1 del presente bando, il candidato dovrà superare la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per servizio, degli ex combattenti e confinati politici e categorie assimilate. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 ottobre 1952

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1952
Registro n. 25, foglio n. 159. — MARTORELLA

(5929)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero dell'industria e del commercio, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 22 novembre 1952).

Sono disponibili presso il Ministero dell'industria e del commercio, nel ruolo d'ordine del personale del Corpo delle miniere, n. 5 (cinque) posti di assistente di 2ª classe (grado 12°, gruppo *C*), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 gennaio 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Il Ministero dell'industria e del commercio ha fatto presente che i vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio presso gli Uffici minerari nelle sedi di Bologna, Bergamo, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Trieste

Pertanto, gli interessati potranno indicare nella domanda di concorso tre sedi di loro gradimento, in ordine di preferenza, con riserva da parte di detto Ministero di decidere la definitiva assegnazione in relazione alle esigenze di servizio.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(5947)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.